

Art. 155 Assunzione delle prove

- 1 L'assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
 - 2 L'assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell'intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
 - 3 Le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle prove.
-